



Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa  
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti  
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia  
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037  
mail: [garesenzacarta@comune.re.it](mailto:garesenzacarta@comune.re.it)  
PEC: [uocappalticontratti@pec.municipio.re.it](mailto:uocappalticontratti@pec.municipio.re.it)  
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

**Seconda fase - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI ai sensi dell'articolo 154 comma 4 e comunque degli articoli da 152 a 155 del Capo IV del Titolo VI della Parte II del Codice dei Contratti, condotto tramite procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'acquisizione di progetto di fattibilità tecnica ed economica in due fasi successive di elaborazione nonché per l'eventuale successivo affidamento della relativa progettazione esecutiva, con omissione del livello di progettazione definitiva, avente ad oggetto "Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino segreto quale parte del Progetto "Ducato Estense" nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020" CPV 71420000-8 Servizi di architettura paesaggistica (CPV lavori cui si riferisce il servizio di progettazione: 45112700-2) . CUP: J82C16000190001. CIG: 7597795AC5.**

### **CHIARIMENTI 3 – seconda fase**

Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire la relativa risposta.

><

#### **Quesito 3**

*In caso di carenza nelle categorie IA 01 e IA 03 è possibile partecipare alla gara possedendo, nelle altre categorie, un importo tale da coprire la somma complessiva richiesta? (€ 1.932.832,00)*

### **Risposta al quesito 3**

Il comma II.5.1 contenuto nella lettera di invito al Secondo Grado di Concorso recita testualmente: *Gli operatori economici selezionati e invitati al Secondo Grado del Concorso devono essere nel possesso dei requisiti di cui ai successivi comma II.5.2 e II.5.3, requisiti il cui possesso dovrà essere dimostrato ai sensi di legge.*

Il comma II.5.3 sopracitato indica e definisce tra i requisiti di partecipazione di capacità tecniche e professionali richiesti all'operatore economico invitato al Secondo Grado del Concorso l'Id opere IA.01 e IA.03. Tali requisiti pertanto devono essere posseduti, come indicano le linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al 21 febbraio 2018 al capo V. punto 1 *“Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.*

Si rammenta inoltre che ai sensi del comma II.5.4 che si riporta di seguito: *Qualora uno o più tra gli operatori economici selezionati all'esito del Primo Grado di Concorso non fosse in possesso dei requisiti indicati ai precedenti comma II.5.2. e II.5.3 per partecipare al Secondo Grado di Concorso, gli stessi dovranno associarsi con professionisti che ne siano in possesso nelle forme del raggruppamento temporaneo come previsto dall'art. 152 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero ricorrere allo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016.*

### **Quesito 4**

*E' possibile richiedere l'avvalimento a due o più operatori economici ausiliari diversi? Se si, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, è possibile che più di un componente del raggruppamento si avvalga di un operatore economico ausiliario? Il giovane professionista può avvalersi di un operatore economico ausiliario?*

### **Risposta al quesito 4**

Ai sensi dell'art. 89 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 *È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.* Al contrario, come recita il comma 7 dello stesso articolo, *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*

In caso di raggruppamento temporaneo è possibile che più di un componente del raggruppamento si avvalga di un operatore economico ausiliario nel rispetto di quanto sopra indicato.

L'Art. 4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei del DM. 263/2016 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi

di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla richiesta di chiarimento in oggetto recita testualmente: *I requisiti del giovane (professionista) non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti*, pertanto non è richiesto e non è necessario che il giovane professionista si avvalga di un operatore economico ausiliario ai fini della sua partecipazione al Secondo Grado di Concorso.

### **Quesito 5**

*Si pone il seguente quesito in merito alla corrispondenza tra la classe e categoria I/d (L.143/1949) – nella quale precedentemente ricadevano edifici storici vincolati e tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 - e la nuova classe e categoria E.22:*

*Un intervento di Restauro e risanamento conservativo di un edificio storico di pregio, vincolato ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, avvenuto nel 2011 e ricadente nella categoria I/d, può ad oggi esser considerato ricadente nella classe e categoria E.22, in quanto tutelato e di particolare importanza? Così come indicato nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in particolare al capitolo V - punto 3?*

### **Risposta al quesito 5**

Si conferma che un intervento di Restauro e risanamento conservativo di un edificio vincolato ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, avvenuto nel 2011 e ricadente all’epoca nella categoria I/d, può ad oggi essere considerato nella classe e categoria E.22 anche se nelle tabelle nel Decreto 17 giugno 2016 questo I.D. opere trova esclusiva corrispondenza con la Classe e categoria I/e della L.143/1949 in quanto, come riportano le stesse Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il combinato disposto dei commi 2 e 3 del capo V *In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare (comma 2); e ancora in caso di incertezze nella comparazione (tra le attuali classificazioni e quelle passate) deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta (comma 3).*

### **Quesito 6**

*Secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in particolare al capitolo V - punto 1, ai fini della della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.*

*Alla luce di ciò si pone il seguente quesito: aver svolto servizi di Restauro e risanamento conservativo classificati in classe e categoria E.22 (grado di complessità: 1,55) può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi in classe e categoria E.19 (grado di complessità: 1,20).*

#### **Risposta al quesito 6**

Ai sensi dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, che afferma che “*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera*” la risposta è affermativa.

#### **Quesito 7**

*Secondo quanto indicato nell’allegato “TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” la corrispondenza tra la classe e categoria I/d (L.143/1949) e la E.19 può ritenersi idonea anche quando il contenuto oggettivo del servizio svolto non è perfettamente corrispondente alla definizione della voce “identificazione delle opere” in tabella?*

#### **Risposta al quesito 7**

Come indicato al capo V comma 1 delle linee *Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.* *Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (...), pertanto è confermata l’idoneità dei requisiti anche quando il contenuto oggettivo del servizio svolto non è perfettamente corrispondente a quelle oggetto dei servizi da affidare purché: il contenuto del servizio svolto appartenga alla stessa categoria ( nel caso specifico alla stessa categoria Edilizia), sia per opere analoghe (ovvero con significativi elementi in comune) e sia di grado di complessità uguale o maggiore.*

#### **Quesito 8**

*Il punto III.1.5.6 di pag. della lettera di invito specifica le modalità di presentazione della relazione*

*illustrativa in formato PDF su supporto informatico: " un file in formato editabile e PDF, di dimensione non superiore a 5 MB contenente la Relazione illustrativa dei criteri guida delle scelte progettuali, autore dello stesso, palese od occulto, pena l'esclusione dal Concorso" Si intende che, nella relazione, debbano essere specificati in forma palese gli operatori economici autori del progetto? Se si sulla copertina? Tra gli autori vengono compresi anche eventuali Operatori economici ausiliari e collaboratori?*

#### **Risposta al quesito 8**

Il capo III. Comma 1.5.4 della lettera d'invito in riferimento al contenuto del CD di gara richiede: *riproduzione dei documenti di cui al comma 1.5.4, in formato testo editabile e PDF; nello specifico:*

- un file in formato editabile e PDF, di dimensione non superiore a 10 MB contenente gli elaborati afferenti le Tavole Grafiche;*
- un file in formato editabile e PDF, di dimensione non superiore a 5 MB contenente la Relazione illustrativa dei criteri guida delle scelte progettuali, autore dello stesso, palese od occulto, pena l'esclusione dal Concorso.*

In relazione all richiesta di chiarimento si precisa pertanto che la Relazione Illustrativa dovrà dare conto in forma palese (attraverso l'elenco di tutti gli autori del progetto nelle loro varie forme e mansioni) od occulta (attraverso ad esempio un motto o una sigla) delle generalità dell'operatore economico partecipante alla Seconda Fase di Concorso.

#### **Quesito 9**

*Un operatore economico ausiliario può risultare anche come consulente del raggruppamento temporaneo di professionisti?*

#### **Risposta al quesito 9**

Si veda risposta Chiarimento 3 Quesito 4

#### **Quesito 10**

*Come indicato nella Lettera di Invito, al punto I.12, richiedo i seguenti chiarimenti.*

*Si pone il seguente quesito in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, richiesti nell'Allegato\_A1: Qual è il numero massimo di servizi che dimostrano l'avvenuto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti l'intervento al quale si riferiscono i servizi da affidare? Dei servizi di cui sopra se ne possono inserire più di 3? Tutti concorrono nella loro somma a raggiungere l'importo richiesto?*

#### **Risposta al quesito 10**

Il quesito sembra porre riferimento al capo II.5 Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali e in particolare al successivo Comma 5.3, in tal caso si precisa che non esiste un numero massimo o minimo di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti l'intervento al quale si riferiscono i servizi da affidare funzionali alla definizione e all'espletamento dei requisiti di partecipazione.

#### **Quesito 11**

*Nel caso di RTP non ancora costituita (composta da singoli professionisti), tali servizi, di ciascun operatore economico del RTP, vanno inseriti indistintamente nell'apposita tabella fornita dall'allegato\_A1 (punto 33)? Le eventuali certificazioni che dimostrano l'avvenuto espletamento di tali servizi vanno allegati alla domanda di partecipazione?*

#### **Risposta al quesito 11**

Ogni operatore economico facente parte di un RTP costituendo deve produrre una propria dichiarazione con contenuti di cui all'allegato A1.

#### **Quesito 12**

*Si pone il seguente quesito in merito al modulo di offerta economica: Un RTP non ancora costituito deve inviare il solo Allegato\_B2 con titolo A.T.P. - MODULO DI OFFERTA ECONOMICA, e firmarlo congiuntamente, tralasciando il modulo Allegato\_B1?*

#### **Risposta al quesito 12**

Si conferma.

#### **Quesito 13**

*Si pone il seguente quesito: Un RTP costituendo di singoli professionisti deve dunque omettere l'invio dell'allegato A\_3 ed A\_4?*

#### **Risposta al quesito 13**

Ogni operatore economico facente parte di un RTP costituendo deve produrre proprie dichiarazioni con contenuti di cui agli allegati A3 e A4.

Reggio nell'Emilia, li 10 Settembre 2018

Per Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e  
Semplificazione Amministrativa,  
dott. Roberto Montagnani

Il funzionario Responsabile della U.O.C.  
Acquisti, appalti e contratti  
Dott.ssa Silvia Signorelli